

ID: 22551



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPettorato Generale di Finanza
UFFICIO IX

Roma, 10 APR. 2017

Prot. N. **II. 0065509**
Rif. Prot. Entrata N. 39450/2017
Allegati:
Riferimento: lettera del 10 febbraio 2017 (posta elettronica)

Alla Ragioneria Territoriale dello Stato
Piazza Manzetti, 2
11100 Aosta

e, p.c.

Al Dipartimento dell'Amministrazione
Generale, del Personale e dei
Servizi
Direzione Centrale dei Sistemi
Informativi e dell'Innovazione
Ufficio IV
Piazza Dalmazia, 1
00198 Roma

OGGETTO: Delegazione convenzionale di pagamento – Anzianità di servizio minima.

Si fa riferimento alla lettera indicata a margine, pervenuta per posta elettronica, con la quale è stato chiesto un parere circa la sussistenza della possibilità da parte di dipendenti con anzianità di servizio inferiore a quattro anni di avvalersi dell'istituto della delegazione convenzionale di pagamento, a valere sulle proprie competenze stipendiali, per accedere a un contratto di finanziamento.

In particolare, è stato specificato che le "Istruzioni per gli operatori finanziari", inerenti al Flusso finanziarie, richiedono – tanto per la cessione del quinto dello stipendio quanto per la delegazione convenzionale di pagamento – che "In caso di anzianità inferiore a 4 anni occorre allegare anche documentazione probatoria di ulteriori servizi utili a pensione". In proposito, atteso che il requisito di quattro anni di anzianità è espressamente previsto dalla normativa vigente solo per le operazioni di cessione del quinto dello stipendio, si è chiesto conferma di tale presupposto anche nel caso della delegazione convenzionale di pagamento.

Al riguardo, esaminati i termini della questione alla luce della disciplina di settore, si espongono le seguenti considerazioni.

In via preliminare, va ricordato che, dopo le modifiche introdotte al D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, dall'articolo 13-*bis* del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, non è apparsa del tutto infondata un'interpretazione di sistema che tende a far ritenere, almeno da un punto di vista funzionale, superato il requisito di un'anzianità minima di servizio per accedere alla cessione del quinto dello stipendio, stante la *ratio legis* di voler rendere più agevole il ricorso al credito da parte dei lavoratori dipendenti. In effetti, sotto alcuni profili, la previsione recata dall'articolo 7, primo comma, del D.P.R. n. 180/1950 – secondo cui la cessione del quinto non può essere esercitata da chi non abbia compiuto quattro anni di servizio effettivo nel rapporto di impiego, valido ai fini del trattamento di quiescenza – potrebbe anche ritenersi non più ancorata al contesto attuale. Inoltre, appare ormai anacronistica la previsione del successivo comma, secondo il quale il limite dei quattro anni è ridotto a due per i dipendenti “*ex combattenti della guerra italo-austriaca 1915-1918*”, nonché per gli “*ex combattenti della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione e per coloro che abbiano ottenuto il riconoscimento della qualifica di partigiano*”. Pure poco attuale – o, comunque, marginale – appare la disposizione del terzo comma del medesimo articolo 7 che riduce l'anzidetto limite a due anni per i dipendenti che risultino invalidi, mutilati o feriti di guerra oppure decorati al valor militare.

Ciò nonostante, non può essere ignorata la statuizione del ricordato primo comma dell'articolo 7 del D.P.R. n. 180/1950, il quale postula che la facoltà di contrarre prestiti tramite cessione del quinto dello stipendio non può essere esercitata da chi non abbia compiuto quattro anni di servizio effettivo nel rapporto di impiego di lavoro, valido ai fini del trattamento di quiescenza.

Neppure può essere trascurato che le disposizioni volte a fissare un'anzianità minima di servizio sembrano orientate a garantire principalmente l'istituto finanziario, il quale è pure tutelato – per quanto attiene al rapporto di lavoro pubblico e ricorrendone le condizioni – dalle previsioni recate dall'articolo 1, primo comma, lettera a), della legge 25 novembre 1957, n. 1139.

Orbene, le considerazioni svolte forniscono utili indicazioni in ordine al quesito posto sulle delegazioni di pagamento.

Cosicché, a carattere generale, si reputa che, nel caso di delegazione convenzionale di pagamento, sia, di fatto, rimesso al singolo ente finanziatore prevedere, eventualmente, specifici requisiti sul possesso di una data anzianità minima di servizio del dipendente che ha richiesto un finanziamento.

Peraltro, sempre relativamente all'istituto della delegazione convenzionale di pagamento, va ricordato, contrariamente alla cessione del quinto, che solo in minima parte la

normativa è contenuta nel cennato D.P.R n. 180/1950, trattandosi di istituto sostanzialmente mutuato dal codice civile (articoli 1269 e seguenti), mentre le relative istruzioni operative sono state fornite essenzialmente con documenti di prassi.

Inoltre, pure in ragione della maggiore adattabilità e flessibilità dell'istituto della delegazione convenzionale di pagamento, nell'ambito delle anzidette istruzioni operative in più occasioni si è dato un peso determinante alle pattuizioni concordate, in modo pienamente consapevole, tra l'istituto delegatario e il dipendente (ad esempio, FAQ n. 29, n. 40 e n. 45 della circolare n. 2/RGS del 15 gennaio 2015), naturalmente con l'assenso, anche implicito, dell'amministrazione interessata.

Tuttavia, permane sempre la necessità, che il lavoratore abbia un rapporto di impiego o di lavoro "stabile". In tal senso, è stato ritenuto che il dipendente pubblico, nel corso del periodo di prova, non possa vantare, a rigore, l'esistenza della stabilità nel rapporto di impiego, stante l'ampiezza del potere di recesso riconosciuta alla pubblica amministrazione, almeno sino al compimento dell'anzidetto periodo di prova. Conseguentemente, è stato precisato che non possa essere ritenuta esistente, sino al momento del positivo superamento del periodo di prova, la possibilità per il dipendente di avvalersi, in assoluto, dell'istituto della delegazione convenzionale di pagamento (circolare n. 3/RGS del 17 gennaio 2017, FAQ n. 70).

In conclusione, per quanto sopra esposto, si è dell'avviso che il dipendente con un'anzianità di servizio inferiore a quattro anni possa avvalersi della delegazione convenzionale di pagamento per accedere a un contratto di finanziamento, sussistendo gli altri requisiti previsti – in particolare, l'esistenza di uno stabile rapporto di lavoro – ferma restando la necessità che entrambe le parti contraenti, istituto mutuante e dipendente, diano dimostrazione di essere pienamente consapevoli della circostanza, anche perché, ovviamente, l'amministrazione non risponde nei confronti del delegatario per l'eventuale inadempienza da parte del dipendente.

Il Ragioniere Generale dello Stato



